

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 – 00186 Roma –
Ufficio III

Ai Signori Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

OGGETTO: bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense – sessione 2014; contributo di euro 50,00 alle spese ai sensi dell'art. 1, commi 600 e 604 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Con riferimento a quanto indicato in oggetto ed a chiarimento degli interrogativi formulati sul punto da parte di alcune Corti di Appello, si rappresenta quanto segue.

Come noto, con D.M. 11.09.2014 è stato indetto l'esame di avvocato per l'anno 2014, le cui prove scritte si terranno i prossimi 16, 17 e 18 dicembre 2014.

In pendenza dei termini per la presentazione della domanda, è intervenuto il decreto ministeriale 16 settembre 2014, pubblicato nella G.U. del 24 settembre 2014 n.222, che ha determinato le modalità di versamento del contributo di euro 50,00 a titolo di spese, in attuazione della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Tale contributo deve essere corrisposto dai candidati anche per la presente sessione di esame, ciò alla luce del chiaro dettato della norma primaria.

Segnatamente, il comma 604, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che *“Il contributo introdotto a norma dei commi 600 e 601 è dovuto per le sessioni d'esame tenute successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento”*, tra le quali è ricompresa quella indetta da ultimo.

Invero, come chiaramente affermato con nota m_dg.LEG. 09/10/2014.0008741.U dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero, investito specificamente della questione da

parte di questa Direzione Generale, se il legislatore avesse inteso collegare l'obbligo del versamento della somma in esame ad un momento antecedente alla data dell'espletamento delle prove, avrebbe impiegato una diversa espressione, facendo riferimento, esemplificativamente, alla pubblicazione del decreto di indizione della sessione di esami.

Si precisa che detto contributo, in quanto richiesto al candidato a titolo di contributo alle spese di esame, non ha alcuna relazione con la diversa somma di euro 12,91 – indicata nel bando di esame all'art. 4 n. 2). Quest'ultima è infatti versata a titolo di tassa, da corrispondersi a favore dell'Erario, a norma dell'art. 1 del D.lgs C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261 e dell'art. 2, lett. b) del D.P.C.M. 21 dicembre 1990. Si tratta all'evidenza di due versamenti aventi diverso titolo ed entrambi, quindi, dovranno essere effettuati, peraltro con differenti modalità, come emerge dallo stesso bando e dal D.M. 16 settembre 2014.


Alla luce di tutto quanto sopra, questa Direzione Generale sta provvedendo ad inserire un apposito avviso rivolto ai candidati sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia; sta altresì provvedendo ad adeguare il sistema automatico di gestione 'on line' della domanda, modificando il relativo 'form'.

Inoltre, per i candidati che risultano già registrati, questa amministrazione provvederà a inviare avviso via email specificando la necessità di provvedere all'ulteriore pagamento dell'importo di euro 50,00, illustrando contestualmente le relative modalità di pagamento, nonché le formalità di trasmissione della quietanza, formalità del tutto omogenee a quelle già previste per il pagamento della tassa di euro 12,91.

Tutto quanto sopra considerato, si pregano codesti Signori Presidenti di consentire la massima pubblicità della presente nota o di un estratto di essa sui rispettivi siti web istituzionali, nonché di curare che siano adempiuti da parte dei candidati i versamenti delle somme previste dalla legge.

Il Direttore Generale

Marco Mancinetti



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 settembre 2014.

Determinazione delle modalità di versamento dei contributi per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, commi da 600 a 603, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 maggio 1936, n. 1003, recante norme per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori ed in particolare l'articolo 5, ultimo comma, che dispone che "Le spese per la sessione d'esame a norma della presente legge sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 75, da corrispondere al momento della presentazione della domanda";

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358, recante modifica delle norme concernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi per esame per la nomina a notaio ed in particolare l'articolo 1, ultimo comma, che dispone che "Le spese per il concorso sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda";

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 recante nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati e in particolare l'articolo 3, comma 4-bis, che dispone che "Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda";

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense ed in particolare l'articolo 46, comma 13-bis, che dispone che "Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50 da corrispondere al momento della presentazione della domanda";

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l'articolo 1, commi 600, 601, 602 e 603, che, integrando le disposizioni di cui ai visti che precedono, dispone che le modalità di versamento del contributo sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 ottobre 2006, n. 293, recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le Tesorerie statali;

Rilevato che l'articolo 1, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 358 prevede che l'aspirante alla partecipazione al concorso per esame per la nomina a notaio effettui il versamento presso un archivio notarile della somma di 1,55 euro, di cui 0,52 euro per tassa di concorso e 1,03 euro per contributo alle spese di concorso;

Considerato che è opportuno unificare le modalità di pagamento della tassa di concorso e del contributo alle spese di concorso di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 358, nonché del contributo previsto dal quinto comma del medesimo articolo, mediante un unico versamento del complessivo importo di euro 51,55 all'entrata del bilancio dello Stato, salva riassegnazione ai pertinenti capitoli del Ministero della giustizia dei predetti contributi;

Decreta

Art. 1.

Modalità di versamento del contributo per la partecipazione all'esame di avvocato

1. Le spese per la sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50,00, ai sensi dell'articolo 46, comma 13-bis, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, quale contributo da corrispondere al momento della domanda, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con le seguenti modalità a norma del comma 13-ter del predetto articolo:

a) bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice IBAN: IT0800760114500001020171540, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo indicando nella causale "Esame avvocato anno _____ - capo XI cap. 2413 art. 14";

b) bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171540 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo indicando nella causale "Esame avvocato anno _____ - capo XI cap. 2413 art. 14";

c) versamento in conto entrate tesoro, capo XI, cap. 2413, art. 14, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria provinciale dello Stato.

Art. 2.

Modalità di versamento del contributo per la partecipazione all'esame di avvocato cassazionista

1. Le spese per la sessione d'esame per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 75,00, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della legge 28 maggio 1936, n. 1003, quale contributo da corrispondere al momento della domanda, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con le seguenti modalità:

a) bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice IBAN: IT67Z0760114500001020171755 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo indicando nella causale "Abilitazione patrocinio Cassazione anno _____ - capo XI cap. 2413 art. 15";

